



REGIONE MARCHE SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014–2020 – BANDO MISURA 21 –

Misura 21 – “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19”

Sottomisura 21.1 – Operazione A) – Sostegno alle aziende agricole agrituristiche, alle fattorie didattiche e all’agricoltura sociale

Obiettivi: La misura risponde ai problemi di liquidità delle aziende particolarmente colpite dalla crisi per garantire la continuità delle loro attività economiche.

Destinatari del bando: Imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile.

Annualità: 2020

Dotazione finanziaria assegnata: € 5.000.000,00

Scadenza per la presentazione delle domande: 1 dicembre 2020, ore 13:00.

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Leonardo Lopez

Tel. 071-806.3657 – **Indirizzo mail:** leonardo.lopez@regione.marche.it

Sommario

1. Definizioni	3
2. Obiettivi e finalità	5
3. Ambito territoriale	5
4. Dotazione finanziaria	5
5. Descrizione del tipo di intervento	5
5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto	5
5.1.1 <i>Requisiti del soggetto richiedente</i>	5
5.1.2 <i>Requisiti dell'impresa</i>	6
5.2 Tipologia dell'intervento	7
5.2.1 <i>Importi ed aliquote del sostegno</i>	7
5.3 Regime d'aiuto	8
5.4 Criteri di sostegno	9
6. Fase di ammissibilità	9
6.1 Presentazione della domanda di sostegno	9
6.1.1 <i>Modalità di presentazione delle domande</i>	10
6.1.2 <i>Termini per la presentazione delle domande</i>	11
6.1.3 <i>Documentazione da allegare alla domanda – documentazione integrativa</i>	11
6.1.4 <i>Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa</i>	11
6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno	13
6.2.1 <i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i>	13
6.2.2 <i>Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità</i>	13
6.2.3 <i>Completamento dell'istruttoria e approvazione dell'elenco delle domande finanziabili</i>	14
6.2.4 <i>Pubblicazione dell'elenco e comunicazione di finanziabilità</i>	14
7. Domanda di pagamento dell'aiuto	14
7.1 <i>Presentazione delle domande</i>	14
8. Impegni dei beneficiari	15
9. Controlli e sanzioni	15
10. Richieste di riesame e presentazione di ricorsi	15
11. Informativa trattamento dati personali e pubblicità	16

1. Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche.

AUTORITA' DI GESTIONE (AdG): l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014–2020 è individuata nel Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari della Regione Marche.

BENEFICIARIO: soggetto la cui domanda di sostegno risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.

CAPO AZIENDA: responsabile o corresponsabile civile e fiscale di un'impresa agricola con poteri di amministrazione ordinaria o straordinaria.

CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE (CUAA): codice fiscale dell'azienda agricola da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

CONTO CORRENTE DEDICATO: conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario ed utilizzato per effettuare tutti i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento.

CRATERE DEL SISMA: comprende i Comuni della Regione Marche danneggiati dal terremoto in Centro Italia, a seguito degli eventi del 24 agosto, 26 ottobre e 30 ottobre 2016 indicati negli Allegati 1 e 2 del DECRETO–LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge con LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229¹.

DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCEDERE IL SOSTEGNO: provvedimento dell'Autorità di Gestione con il quale viene approvata la graduatoria unica regionale e concesso il contributo ai beneficiari che occupano una posizione utile in graduatoria.

DOMANDA DI SOSTEGNO: domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale.

DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento.

EROA: ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI.

EROAS: ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI DI AGRICOLTURA SOCIALE.

FASCICOLO AZIENDALE: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale².

FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

¹ Elenco dei Comuni della Regione Marche che ricadono nel "Cratere del sisma" – allegato n. 1

² Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr. DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

IMPRESA IN DIFFICOLTA': l'impresa che ricade almeno in una delle seguenti circostanze:³

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate⁴;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate⁵;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

La condizione di impresa in difficoltà non rileva ai fini dell'applicazione del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, incendi, eventi catastrofici (cfr. paragrafo 6 dell'art. 1).

MEDIO IMPRESA: l'impresa che occupa meno di 250 dipendenti e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 50 milioni di euro (ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013 e della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione).

MICRO IMPRESA: l'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013 e della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione).

PICCOLA IMPRESA: è l'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro (ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013 e della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione).

RICHIEDENTE: soggetto che presenta domanda di sostegno.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

SIAR: Sistema Informativo Agricolo Regionale.

STRUTTURA DECENTRATA AGRICOLTURA DELLA REGIONE MARCHE (SDA): la struttura decentrata agricoltura territorialmente competenti per la presa in carico delle domande che assicurano le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione.

³ Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C GUCE 204/1 del 01/07/2014): Parte I, capitolo 2.4, comma.

⁴ Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese (società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata) di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione.

⁵ Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese (la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice) di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE.

2. Obiettivi e finalità

La misura intende fornire liquidità agli agricoltori ed alle imprese agricole particolarmente colpite dalle misure restrittive introdotte, a partire da febbraio 2020, a livello nazionale e internazionale a causa della diffusione del virus COVID-19 che hanno determinato una totale interruzione dell'attività e una contestuale e grave crisi economica e sociale.

La misura risponde ai problemi di liquidità delle aziende agricole che hanno attivato investimenti nell'ambito dell'Agriturismo, della Fattoria Didattica e dell'Agricoltura Sociale, particolarmente colpite dalla crisi, con la finalità di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo per garantire loro la continuità delle attività economiche.

3. Ambito territoriale

La presente misura si applica sull'intero territorio della Regione Marche.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per il bando della presente misura è pari ad € 5.000.000.

Tale somma è ripartita in tre linee di intervento

- a) sostegno alle AZIENDE AGRITURISTICHE;**
- b) sostegno alle aziende che forniscono esclusivamente il servizio di FATTORIA DIDATTICA;**
- c) sostegno alle aziende che, nell'ambito dell'AGRICOLTURA SOCIALE, erogano servizi educativi.**

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto

La mancanza di uno dei requisiti di seguito indicati determina l'inammissibilità o la decadenza della domanda di sostegno.

Ogni soggetto richiedente può presentare domanda di sostegno a valere su una sola linea di intervento.

5.1.1 *Requisiti del soggetto richiedente*

A) nel caso di impresa agricola che esercita attività agrituristica:

1. essere Imprenditore Agricolo, così come individuato dall'articolo 2135 del codice civile;

B) nel caso di impresa che fornisca esclusivamente il servizio di Fattoria Didattica:

1. essere Imprenditore Agricolo, così come individuato dall'articolo 2135 del codice civile;

C) nel caso sia un'azienda che esercita attività di agricoltura sociale:

1. essere Imprenditore Agricolo, così come individuato dall'articolo 2135 del codice civile.

In tutti i casi, il richiedente, si impegna ad essere in regola con il versamento dei contributi INPS (DURC – Documento Unico Regularità Contributiva), fatte salve eventuali deroghe normative connesse all'emergenza COVID-19, al momento dell'erogazione del contributo e, comunque, non oltre il 31 maggio 2021.

5.1.2 Requisiti dell'impresa

A) nel caso di impresa agricola che esercita attività agrituristica:

1. essere iscritta nell'Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici (EROA) come stabilito dall'articolo 12 della Legge Regionale n. 21/2011, risultante dall'elenco pubblicato sul Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR). Le imprese non presenti nell'elenco su SIAR, dovranno ottenere l'iscrizione entro i termini fissati per la presentazione della domanda di pagamento, a pena di decadenza;
2. essere autorizzata ad esercitare l'attività agrituristica nella Regione Marche alla data del 31/12/2019 ed essere ancora in attività o autorizzate successivamente al 1° gennaio 2020.

B) nel caso di impresa che fornisca esclusivamente il servizio di Fattoria Didattica:

1. essere iscritta nell'Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici (EROA) come stabilito dall'articolo 12 della Legge Regionale n. 21/2011, risultante dall'elenco pubblicato sul Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR). Le imprese non presenti nell'elenco su SIAR, dovranno ottenere l'iscrizione entro i termini fissati per la presentazione della domanda di pagamento, a pena di decadenza;
2. esercitare l'attività nella Regione Marche alla data del 31/12/2019 ed essere ancora in attività o autorizzate successivamente al 1° gennaio 2020.

C) nel caso sia un'azienda che esercita attività di agricoltura sociale:

1. essere iscritta nell'Elenco Regionale degli Operatori di Agricoltura Sociale (EROAS), come stabilito dall'articolo 30 della Legge Regionale n. 21/2011;
2. esercitare l'attività nella Regione Marche alla data del 31/12/2019 ed essere ancora in attività;
3. essere autorizzato ad erogare servizi educativi esclusivamente ricondotti al "Modello di Agrinido di Qualità della Regione Marche" approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 722 del 24 maggio 2011.

Per le imprese ricadenti all'interno del "cratere del sisma" (cfr. *Definizioni*) è necessario che l'esercizio delle attività sia ripreso nell'anno 2020.

Per tutti i casi al momento della presentazione della domanda l'impresa deve:

- 1) essere iscritta all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale);
- 2) avere Partita Iva con codice attività agricola;
- 3) essere iscritta alla Camera di Commercio con codice ATECO agricolo;
- 4) non essere in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, al 31 dicembre 2019 o trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31.12.19, a seguito dell'epidemia di COVID-19⁶ oppure, secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione UE C(2020) 4509 *final* del 29.06.2020 "Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19" gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavo già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, abbiano

⁶ Le amministrazioni concedenti verificano, in conformità con le disposizioni di cui al Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. (GU Serie Generale n. 175 del 28-07-2017) e anche sulla base di dichiarazioni acquisite in via telematica, che le imprese beneficiarie non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.

rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione) o aiuti per la ristrutturazione (oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione).

- 5) i soggetti con poteri di amministrazione ed i direttori tecnici non debbono essere destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente;
- 6) aver presentato la dichiarazione IVA 2020 relativa all'anno finanziario 2019;
- 7) raggiungere un valore di contributo non inferiore a € 1.000,00 calcolato secondo il metodo di determinazione del contributo forfettario riportato al paragrafo 5.4. In mancanza del requisito non è possibile presentare domanda di sostegno (cfr. paragrafo 6.1.1).

5.2 Tipologia dell'intervento

L'intervento consiste nel pagamento di un aiuto "una tantum" ad impresa.

5.2.1 Importi ed aliquote del sostegno

L'entità del sostegno è fissato come di seguito indicato per ciascuna tipologia di intervento:

- A) Azienda agrituristica il contributo è calcolato per azienda in relazione alla stima della perdita di fatturato agrituristico e fino ad un massimo di 7.000 Euro;
- B) Azienda che fornisce esclusivamente il servizio di Fattoria Didattica il contributo è calcolato per azienda in relazione alla stima della perdita di fatturato della sola attività di Fattoria Didattica e fino ad un massimo di 7.000 Euro;
- C) Azienda che esercita l'attività di agricoltura sociale e che eroga servizi educativi esclusivamente ricondotti al "Modello di Agrinido di Qualità della Regione Marche" (DGR n. 722/2011) il contributo è calcolato per azienda in relazione alla stima della perdita di fatturato della sola attività di Agrinido e fino ad un massimo di 7.000 Euro.

Per tutte le tre tipologie, l'aiuto verrà erogato in base ai seguenti scaglioni:

- da 1.000,00 a 3.000,00 euro per le aziende con perdite di fatturato relativamente minori (range 1.000,01 ÷ 3.000,00 corrispondente alla stima della perdita di fatturato del periodo febbraio–luglio);
- da 3.000,01 a 5.000,00 euro per le aziende con perdite di fatturato intermedie (range 3.000,01 ÷ 5.000,00 corrispondente alla stima della perdita di fatturato del periodo febbraio–luglio);
- da 5.000,01 a 7.000,00 euro per le aziende con perdite di fatturato relativamente maggiori (range 5.000,01 ÷ 7.000,00 corrispondente alla stima della perdita di fatturato del periodo febbraio–luglio).

I contributi di cui alle lettere A., B. e C. non sono cumulabili.

Viene concesso un contributo di € 1.000,00 sia alle imprese ricadenti all'interno del "cratere del sisma" (cfr. *Definizioni*) che abbiano ripreso l'esercizio delle attività nell'anno 2020, sia alle imprese agrituristiche autorizzate successivamente al 1° gennaio 2020, a condizione che siano state autorizzate ad esercitare la propria attività nel periodo febbraio – luglio 2020, presupponendo che nel periodo in questione possano aver subito una perdita di fatturato superiore a tale cifra.

Gli aiuti del presente atto sono cumulabili con quelli previsti da altri atti approvati per l'emergenza COVID-19, nei limiti previsti dal regime di aiuto di seguito indicato.

L'importo del contributo non può superare il valore stimato della perdita di fatturato derivante dall'attività agrituristica o dall'attività di Fattoria Didattica o dal servizio di Agrinido.

5.3 Regime d'aiuto

Gli aiuti saranno concessi nel quadro del regime notificato dallo Stato Italiano **SA.57021** (2020/N), approvato con Decisione C (2020) 3482 FINAL COVID 19 REGIME QUADRO del 21 maggio 2020 e ss.mm.ii., coerentemente con le disposizioni del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Decisione C(2020)1863 ss.mm.ii. Il riferimento specifico è alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1 "Aiuti di importo limitato", identificato con codice CAR I-18769 – Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali – TF COVID-19 – Sezione 3.1 sul portale MISE – Registro Nazionale Aiuti (RNA).

Il regime approvato prevede in particolare che:

- a) Le Regioni, le Province autonome, possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
- b) L'eleggibilità della spesa sia successiva al 2 febbraio 2020.
- c) Le concessioni degli aiuti avvengano non oltre il 30/06/2021, salvo diversi termini stabiliti dalla Commissione europea.
- d) Gli aiuti possano essere concessi alle imprese, anche in condizione di difficoltà (art. 2 punto 14 reg UE 702/14), purché quest'ultima non fosse stata già presente al 31/12/2019 (salvo quanto previsto al punto 4) del paragrafo 5.1.2 Requisiti dell'impresa).
- e) Gli aiuti possono essere concessi alle imprese beneficiarie di aiuto di Stato illegali non rimborsati decurtati dell'importo dovuto o non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data di erogazione.
- f) Gli aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni dirette, siano concessi nel rispetto tutte le condizioni seguenti:
 - per il settore dell'agricoltura l'aiuto non superi i 100 000,00 EUR per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; tutti i valori utilizzati siano al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
 - gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non debbano essere stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato;
 - se un'impresa operi in diversi settori ai quali si applicano importi massimi diversi conformemente al punto 22, lettera a) e al punto 23, lettera a) del Temporary Framework della Sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato", lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l'importo massimo possibile;
- g) Gli aiuti concessi in applicazione del paragrafo 3.1 del quadro temporaneo "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali" possono essere cumulati sia con gli aiuti di cui al paragrafo 3.2 "Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti", sia con gli aiuti concessi in applicazione del paragrafo 3.4 "Assicurazione del credito all'esportazione a breve termine". Le agevolazioni concesse possono altresì essere cumulate con aiuti *previsti dai regolamenti "de minimis" o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.*

In ogni caso, nel rispetto del Reg. (UE) 872/2020 le concessioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il 31 dicembre 2020, salvo diversi termini stabiliti dalla stessa Unione Europea.

5.4 Criteri di sostegno

Non si applicano criteri di selezione delle domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

Per la determinazione del contributo forfettario per le linee di intervento A) e B) si tiene conto della stima della **perdita di fatturato delle attività agrituristiche** correlato ai singoli servizi offerti (ospitalità – somministrazione alimenti e bevande – fattoria didattica – servizi sportivi che prevedono il pagamento di un corrispettivo autonomo etc.) mentre per la linea di intervento C) si tiene conto della stima della perdita di fatturato dei servizi educativi erogati secondo il “Modello di Agrinido di Qualità della Regione Marche” attraverso:

- 1) Acquisizione degli importi di fatturato delle attività agrituristiche/Fattoria Didattica/Agrinido desunti dalla denuncia IVA 2020, anno finanziario 2019, come base di calcolo;
- 2) Verifica del periodo di apertura dell'attività in giorni, sulla base del titolo abilitativo all'esercizio;
- 3) Stima della perdita di fatturato aziendale relativo alla sola attività agriturbistica/Fattoria Didattica/Agrinido causato dalla chiusura dell'attività nel periodo febbraio–luglio 2020, con il seguente calcolo:
 - a. Verifica del periodo di sovrapposizione in giorni, tra periodo di apertura riportata nel titolo abilitativo per qualsiasi tipologia di attività e periodo febbraio–luglio 2020;
 - b. Calcolo percentuale di tale periodo in giorni rispetto al totale periodo di apertura in giorni;
 - c. Calcolo della stima delle perdite di fatturato, moltiplicando l'importo del fatturato da dichiarazione IVA dell'anno 2019 per la percentuale di cui alla lettera b.;
- 4) Somma di tutte le perdite di fatturato di tutte le aziende richiedenti;
- 5) Calcolo del peso percentuale della perdita aziendale relativa alla sola attività agriturbistica/Fattoria Didattica/Agrinido sul valore complessivo di tutte le perdite aziendali, sempre relativa alla sola attività agriturbistica/Fattoria Didattica/Agrinido, dei richiedenti;
- 6) Ripartizione proporzionale dei fondi disponibili sulla base del peso percentuale di cui al punto 5), tenendo conto del valore massimo di 7.000,00 Euro e minimo di 1.000.00 Euro per azienda, secondo gli scaglioni di fatturato indicati nel precedente paragrafo 5.2.1.

6. Fase di ammissibilità

6.1 Presentazione della domanda di sostegno

I termini del procedimento sono fissati in 10 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del bando. A norma di quanto stabilito dall'art. 2 L. 241/90 i termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, la comunicazione degli esiti dell'istruttoria ai richiedenti per l'eventuale presentazione di memorie ai fini del riesame (cfr. 6.2.3) interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine indicato. Il termine per la presentazione di tali memorie è fissato in 10 giorni

6.1.1 Modalità di presentazione delle domande

L'istanza, dovrà essere presentata su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo:

<http://siar.regione.marche.it> mediante:

- **caricamento su SIAR** dei dati previsti dal modello di domanda
- **sottoscrizione** della domanda da parte del richiedente **in forma digitale** mediante specifica smart card (Carta Raffaello), o altra carta servizi abilitata al sistema; è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati dalla AdG.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda a valere sulle tre tipologie di intervento:

- A. Agriturismo
- B. Fattoria Didattica
- C. Agrinido.

Pertanto il SIAR non consentirà la presentazione di una nuova domanda da parte della stessa impresa che abbia già presentato un'istanza su una delle tre linee di intervento.

Può essere presentata una nuova domanda soltanto se la precedente è stata ritirata; in questo caso, il ritiro dell'istanza deve avvenire dietro presentazione della specifica richiesta da parte del soggetto interessato, redatta secondo la modulistica allo scopo predisposta e resa disponibile su SIAR.

Analogamente il SIAR non consentirà la presentazione della domanda di sostegno nel caso di mancato raggiungimento di un valore di contributo inferiore ad € 1.000 calcolato secondo il metodo di determinazione del contributo forfettario riportato al paragrafo 5.4.

Oltre ai dati identificativi del richiedente la domanda conterrà le seguenti dichiarazioni:

- a) di aver preso visione di tutte le disposizioni del bando in oggetto e di accettarle;
- b) di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale;
- c) che i soggetti con poteri di amministrazione ed i direttori tecnici non sono destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente;
- d) che l'impresa non si trova già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria Reg UE 702/14 articolo 2 punto 14);
- e) di non essere impresa beneficiaria di aiuti di stato illegali non rimborsati; oppure di essere impresa beneficiaria di aiuti di stato illegali non rimborsati pari a Euro _____, dal giorno _____, e

di essere a conoscenza che il contributo spettante sarà decurtato dell'importo dovuto o non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data di erogazione;

- f) degli importi del fatturato risultanti dalla denuncia IVA 2020 relativa all'anno finanziario 2019 riconducibili esclusivamente all'attività agrituristica e/o di fattoria didattica e/o dei servizi educativi secondo il "Modello di Agriturismo di Qualità della Regione Marche", in base agli specifici codici ATECO; nel caso di imprese che non sono soggette alla indicazione dei singoli fatturati la dichiarazione dovrà riportare esclusivamente il totale degli importi afferenti al fatturato agrituristico/servizi educativi;
- g) dei dati relativi alla comunicazione di avvenuto ricevimento da parte dell'Agenzia delle Entrate della denuncia IVA;
- h) dati relativi al titolo abilitativo (autorizzazione comunale/SCIA agrituristica) – n./data/protocollo – indicando, con particolare riguardo, il relativo periodo di attività in mesi e il periodo di apertura in giorni (da specificare solo per attività non annuali).

6.1.2 Termini per la presentazione delle domande

La domanda di sostegno deve essere presentata a partire **dal giorno 12 novembre 2020 e fino al giorno 1 dicembre 2020 ore 13,00**, termine perentorio.

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine
- le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione.

La verifica viene effettuata entro 3 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda – documentazione integrativa

Non è prevista la presentazione di alcuna documentazione da allegare alla domanda informatica.

6.1.4 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Errori sanabili o palesi:

"Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma"⁷.

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

⁷ (art. 4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014) Il regolamento prevede inoltre "Qualora l'autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto o nella domanda di pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a ritirare le loro domande di aiuto o domande di pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di aiuto o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti giustificativi.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati.)

NON si considerano errori palesi:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione prevista a pena di inammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso.

Delega, variazioni e integrazioni

Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici regionali nella trattazione della propria istanza ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere agli uffici una specifica comunicazione contenente:

- i dati del soggetto che ha accettato la delega,
- le attività delegate.

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al termine della trattazione della pratica. La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di documento di identità del medesimo.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno.

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità o per l'attribuzione di punteggi non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire, in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta.

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC⁸.

⁸ Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

Invio di documentazione integrativa

Qualora per lo svolgimento della istruttoria fosse necessario acquisire specifica documentazione rispetto quanto dichiarato con la domanda informatica, al richiedente viene inviata tramite SIAR, una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta esclusivamente tramite SIAR, la documentazione o le informazioni richieste, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC), dalla data di invio della PEC.

6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno

6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli amministrativi sulla totalità delle richieste sono relativi agli elementi anagrafici della richiesta e di incrocio con le sottomisure del Programma di Sviluppo Rurale e con altri regimi di aiuto, nonché agli elementi che è possibile e appropriato verificare. Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

In particolare i controlli hanno ad oggetto:

- verifica di conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale
- la verifica del possesso dei requisiti indicati ai paragrafi 5.1.1. e 5.1.2.

L'istruttoria è effettuata da un singolo istruttore a livello di SDA.

6.2.2 Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità

Entro dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente può richiedere, esclusivamente tramite SIAR, il riesame e la ridefinizione della propria posizione al CCM, attraverso la presentazione di memorie scritte.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della comunicazione o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC) dalla data di invio della PEC.

Esse saranno esaminate dal CCM nei 20 giorni successivi al ricevimento e comunque prima della pubblicazione della graduatoria.

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità adottato dal Dirigente responsabile di misura, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.2.3 Completamento dell'istruttoria e approvazione dell'elenco delle domande finanziabili

A conclusione dell'attività istruttoria, nel caso di inammissibilità totale della domanda, il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal Dirigente responsabile di misura, conterrà anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione, o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

Il Responsabile regionale di misura predispone l'elenco delle domande finanziabili, sulla base delle istanze risultate ammissibili.

L'elenco è approvato con decreto del Dirigente responsabile di misura.

6.2.4 Pubblicazione dell'elenco e comunicazione di finanziabilità

Il decreto di approvazione dell'elenco è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/16 e DGR n. 1158/2017 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nel sito istituzionale www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma di Sviluppo Rurale (PSR).

Avverso il provvedimento di approvazione dell'elenco qualunque interessato può proporre:

ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa,

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

La comunicazione di finanziabilità è inviata a firma del responsabile regionale di misura.

7. Domanda di pagamento dell'aiuto

La Regione Marche raccoglie le domande di pagamento dei beneficiari, finalizzate ad ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante.

7.1 Presentazione delle domande

La domanda di pagamento dell'aiuto deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> entro e non oltre il 15 marzo.

Deve essere presentata tramite SIAR la seguente documentazione:

- a) nel caso in cui il contributo richiesto fosse pari o superiore a 5.000 euro: dichiarazione sostitutiva (allegato n. 1 – allegato n. 2) al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii.

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

7.1.1 Istruttoria delle domande

L'istruttoria è effettuata dalle Strutture Decentrate Agricoltura del Servizio Politiche Agroalimentari della Regione Marche nell'arco temporale di 45 giorni a decorrere dalla data di protocollazione della domanda di pagamento e consiste nel:

1. verificare la presenza, l'adeguatezza e la completezza dei documenti richiesti;
2. verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dal presente bando attraverso la verifica delle dichiarazioni rese in domanda;
3. per le domande il cui contributo da assegnare risulti uguale o superiore a 5.000,00 controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii..

8. Impegni dei beneficiari

Tramite la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente si impegna a:

1. presentare la domanda di pagamento entro e non oltre il 15 marzo;
2. conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
3. consentire l'accesso in azienda ed un'agevole consultazione della documentazione (compresa la consultazione del Sdl) da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
4. restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie.

9. Controlli e sanzioni

Fatta l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo si applicano le riduzioni e le esclusioni disciplinate dai seguenti atti: DGR 1068/2019, DGR 706 del 15/06/2020, DDS 451/2019 e DDS 468/2020

10. Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativa alla domanda di pagamento, il beneficiario può presentare esclusivamente tramite SIAR memorie scritte entro il termine perentorio indicato nella comunicazione.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della comunicazione o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC) dalla data di invio della PEC.

La richiesta di riesame viene esaminata dal CCM entro i quindici giorni successivi alla ricezione delle osservazioni.

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

11. Informativa trattamento dati personali e pubblicità⁹.

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche – Giunta Regionale, con sede in Via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in Via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative al trattamento dei dati è: rdp@regione.marche.it.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi regionali, nazionali e comunitari ai sensi del PSR (Programma di Sviluppo Rurale) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la Deliberazione Assemblea Legislativa regionale n. 95 del 02/07/2019 e D.G.R. n. 846 del 06/07/2020.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati ad AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – con funzioni di Organismo Pagatore per la Regione Marche e diffusi attraverso SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale) ai sensi del Protocollo di Intesa tra AGEA OP e Regione Marche sottoscritto a maggio 2017 (Rep. Regionale contratti n. 227/2017).

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par.1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed il tempo stabilito, per i fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

È necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari in qualità di Autorità di Gestione del PSR Marche 2014/2020 presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.

⁹ D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali.